

Farmacisti e diritto di obiezione

L' art. 9 della L.22/5/78 n. 194 stabilisce che ..

Farmacisti e diritto di obiezione
di CARLO CASINI

L' art. 9 della L.22/5/78 n. 194 stabilisce che "il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli artt.5 e 7 e agli interventi per l' interruzione di gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione". Al fine di esprimere un parere rigoroso occorre esaminare le seguenti questioni: A) il farmacista rientra tra i soggetti abilitati alla obiezione, cioè appartiene alla categoria del personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie?

B) cosa significa per la legge 194 e più specificatamente per l' art. 9 "interruzione volontaria della gravidanza"?

C) la consegna del "Norlevo" può dirsi "intervento per l' interruzione volontaria della gravidanza"?

D) come rispondere alla obiezione che il farmacista è obbligato a consegnare le specialità medicinale prescritte con ricetta medica e indicate nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale?

E) in che modo il farmacista può proporre l' obiezione di coscienza?

A. Il farmacista fa parte certamente del "personale sanitario". Il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 che contiene le disposizioni fondamentali sulle professioni sanitarie si occupa dei farmacisti dall' art. 99 in poi sotto il titolo II: "Esercizio delle professioni e delle arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sanitaria". Al capo I "Dell' esercizio delle professioni sanitarie" "art. 99 sottopone a vigilanza "l' esercizio della medicina e della chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata".

Non vi può essere dunque alcun dubbio che il farmacista rientra nel "personale sanitario" di cui all' art. 9 della legge 194/78. (1)

Ad abundantiam si nota che il suddetto art. 9 ha voluto rendere ampia la categoria dei soggetti abilitati alla obiezione.

Infatti, mentre il citato art. 99 del R.D. 1265/34 sottopone a vigilanza anche "l' esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie" e specifica che intende riferirsi a determinate categorie dall' odontotecnico al massaggiatore, l' art.9 estende il diritto di obiezione al "personale (anche non sanitario) esercente attività ausiliarie" (le "attività" non sono necessariamente le "arti"). (2)

Ad ogni modo non c' è bisogno di ricorrere a questo argomento perché il farmacista non svolge un' attività o arte ausiliaria, ma una professione sanitaria. Si vuol solo notare che la legge ha voluto estendere (non restringere), le categorie dei soggetti abilitati a proporre obiezione in modo da proteggere chiunque sia coinvolto nell' aborto.

Per completezza si ricorda che anche la più recente L. 23/12/18 n. 833 (istituzione del Servizio sanitario nazionale) considera sanitaria l' attività di "immissione in commercio e distribuzione dei farmaci" (art. 1, 6° comma n. 7); attribuisce alle Unità sanitarie locali "l' assistenza farmaceutica e la vigilanza sulle farmacie" (art. 14, 3° comma, lettera n.); considera "prestazione di cura" "l' assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica"; dispone che "l' Unità sanitaria eroga l' assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari gli Enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui gli artt.43-48" (art. 28-1° comma).

B L' argomento principale per escludere la facoltà di obiezione di coscienza riguardo alla somministrazione del "Norlevo" entro le 72 ore successive al rapporto "non protetto" è che tale preparato non interromperebbe la gravidanza, in quanto la gravidanza comincerebbe con l' impianto dell' embrione in utero. Dunque nei 5-6 giorni in cui l' essere concepito formatosi a seguito della fecondazione (normalmente nella zona ampollare di una delle due tube), è sospinto verso l' utero ovvero si trova ancora libero nell' utero, la sua eliminazione non costituirebbe interruzione volontaria della gravidanza. In questa sede non c' è neppure bisogno di dimostrare il palese carattere artificioso e formalistico della proposta definizione di gravidanza, contrastante con tutte le definizioni contenute nei vocabolari della lingua italiana, nelle enciclopedie, nei manuali di ostetricia e ginecologia, nella pratica ginecologica, almeno fino a quando negli ambienti specialistici in cui si svolgono attività di procreazione artificiale o si ricercano metodi clinici precocissimi per eliminare il concepito non ha cominciato a dispiegarsi il tentativo di superare l' obiezione etica e giuridica concernente la protezione del diritto alla vita. Al giurista è sufficiente chiedersi cosa l' art, 9, L.194/78 intende per "interruzione della gravidanza".

Ovviamente occorre tener conto del significato attribuito dalla legge 194/78 nel suo complesso a tale espressione. La risposta è semplice: la legge 194 e l' art. 9 per "interruzione della gravidanza" intendono l' aborto, cioè l' uccisione del prodotto del concepimento dentro il corpo della madre. (3)